

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; assistito per la segreteria dalle Sigg.re Antonella Sansoni e Adele Nunnari, si è riunito il 23 giugno 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(125) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ATTILIO SATURNO (Presidente e Legale rappresentante della Società S.S.D. Terracina Calcio 1925 a r.l.) - (nota n. 11453/886 pf14-15/LG/pp del 19/04/2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 28 gennaio 2016, la Procura Federale ha deferito il signor Attilio Saturno - nella sua qualità di presidente della SSD Terracina Calcio 1925 srl - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 9 pag. 3 del CU n. 138 / 26 maggio 2014 LND Divisione Interregionale, recante norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Serie D stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- rilevato che alla riunione del 17 marzo 2016, fissata per la trattazione del deferimento, questo Tribunale, con delibera pubblicata sul CU n. 61/TFN sez. disciplinare, ha rimesso gli atti alla Procura Federale per mancanza di prova della comunicazione del deferimento ai destinatari;
- rilevato che, a seguito della nuova comunicazione del deferimento al solo signor Attilio Saturno, datata 19 aprile 2016, è stata fissata per la discussione la riunione odierna;
- rilevato che la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con le sanzioni della inibizione di gg. 30 (trenta) a carico del signor Attilio Saturno e della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille) a carico della SSD Terracina Calcio 1925 arl;
- rilevato che il deferito non è comparso, né ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi;
- rilevato che nel caso in esame risulta dagli atti che l'azione disciplinare è stata esercitata il 28 gennaio 2016, data dell'iniziale deferimento, per cui il suddetto termine, ove rapportato alla data della riunione odierna, coincidente con quella della eventuale decisione, non è rispettato;
- rilevato che ai sensi dell'art. 34 bis comma 4 l'inosservanza del precetto, determinante l'estinzione del procedimento, può essere rilevata d'ufficio, se l'incolpato non si oppone;
- rilevato che in mancanza di siffatta opposizione il deferimento deve essere trattato nel merito;

- rilevato che non è dato procedere nei confronti della SSD Terracina Calcio 1925 arl in quanto essa non è stata raggiunta dal nuovo deferimento e di conseguenza dall'avviso di comparizione alla odierna riunione;
- rilevato altresì che il deferimento risulta fondato e che deve essere pertanto accolto anche nella parte relativa alla sanzione;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina al sig. Attilio Saturno, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta).

(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA MONTISCI (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. Elmas 01) e la SOCIETÀ A.S.D. ELMAS 01 - (nota n. 12174/898 pf14-15/LG/pp del 23.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che dapprima con atto del 23 marzo 2016 nota n. 9987/898 pf14-15/LG/pp, e, quindi, successivamente con atto rinotificato del 3 maggio 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Luca Montisci - nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Società ASD Elmas 01 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 909/2014 della Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le norme vigenti sanzionano con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine del 23 luglio 2014 il testo della fideiussione conforme al modello allegato al C.U. 909/2014, come prescritto al punto A5) del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Luca Montisci della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del presidente e legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

PQM

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni: al signor Luca Montisci, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società ASD Elmas 01 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GRAZIANO ZANI (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società U.S.D. Noto) e la SOCIETÀ U.S.D. NOTO - (nota n. 10775/304 pf15-16/DP/fda del 06.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che la Procura Federale ha deferito il signor Graziano Zani - nella sua qualità di presidente della società USD Noto - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1 bis CGS in relazione agli artt. 94 ter comma 13 NOIF e 8 commi 9 e

10 CGS, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

- rilevato che il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Giancarlo Betta, all'epoca del fatto allenatore della prima squadra della Società USD Noto partecipante al Campionato Serie D 2013 – 2014, con decisione assunta il 22 giugno 2015 e pubblicata sul CU n. 4 di pari data, ha fatto obbligo alla Società USD Noto di pagare al ricorrente la complessiva somma di € 18.850,00 oltre interessi sino alla data dell'effettivo soddisfo, che era a vario titolo dovuta;
- rilevato che la Società USD Noto non ha ottemperato alla decisione nel termine di gg. 30 dalla comunicazione della stessa, trasmessa dalla Segreteria del Dipartimento Interregionale a mezzo fax del 16 luglio 2015;
- rilevato che i deferiti non hanno comprovato di aver adempiuto, né hanno inteso in altro modo difendersi, mancando di comparire all'odierna riunione;
- rilevato che alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con applicazione al signor Zani Graziano della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società USD Noto della sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra, stagione sportiva 2016–2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento);
- ritenuto fondato il deferimento e congrue le richieste sanzionatorie della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al signor Zani Graziano, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di mesi 6 (sei) ed alla società USD Noto la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra stagione sportiva 2016 – 2017, nonché l'ammenda di € 1.500,00 (euro millecinquecento).

(210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e legale rappresentante della Società USD Palestrina 1919) e la SOCIETÀ USD PALESTRINA 1919 - (nota n. 11271/941 pf14-15 del 15.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Augusto Cristofari - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società US. Palestrina 1919 ARLD - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- rilevato che le norme vigenti sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare entro il termine dell'11 luglio 2014 la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto al punto 9) pag. 3 del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Augusto Cristofari della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del presidente e legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni: al signor Augusto Cristofari, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società US Palestrina 1919 ARLD l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE MARINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920) e la SOCIETÀ ASD TERMOLI CALCIO 1920 - (nota n. 11242/854 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Michele Marinelli - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Termoli Calcio 1920 - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 co. 1 CGS;
- rilevato che le norme vigenti sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 31.000,00 come prescritto al punto 5) pag. 2 del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Michele Marinelli della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del presidente e legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni: al signor Michele Marinelli, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società ASD Termoli Calcio 1920 l'ammenda di € 1000,00 (mille/00).

(212) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO CAMILLI (Presidente e legale rappresentante della Società A.D.C. Viterbese Castrense) E LA SOCIETÀ A.D.C. VITERBESE CASTRENSE - (nota n. 11246/908 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Vincenzo Camilli, nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di presidente e legale

rappresentante della società A.D.C. Viterbese Castrense - per rispondere della violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 9), pagina 3, del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che il deferito ha omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Vincenzo Camilli, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società dell'ammenda di Euro 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

PQM

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina al signor Vincenzo Camilli, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla società ADC Viterbese Castrense l'ammenda di € 1000,00 (mille/00).

(213) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO DI FOLCO (Presidente e Legale rappresentante della Società A.C. Isola Liri S.r.l.) E LA SOCIETÀ A.C. ISOLA LIRI S.r.l. - (nota n. 11233/912 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Bruno Di Folco - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società AC Isola Liri s.r.l. - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 5) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- rilevato che le richiamate norme vigenti sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 31.000,00 come prescritto al punto 5) pag. 2 del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Bruno Di Folco della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società AC Isola Liri srl della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del presidente e legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni: al signor Bruno Di Folco, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società AC Isola Liri srl l'ammenda di € 1000,00 (mille/00).

(214) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERLUIGI MAISTRELLO (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. Thermal Abano Teolo) e la SOCIETÀ A.S.D. THERMAL ABANO TEOLO - (nota n. 11227/853 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Pierluigi Maistrello, nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di presidente e legale rappresentante della società ASD Thermal Abano Teolo per rispondere delle violazioni, indicate specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 4) e 5), pagina 2, e 9), pagina 3, del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che il deferito non ha provveduto a depositare entro il termine dell'11 luglio 2014: i) il versamento di € 19.000,00, come prescritto al richiamato punto 4); la fidejussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 31.000,00, come prescritto al richiamato punto 5); la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, come prescritto al richiamato punto 9 del citato Comunicato Ufficiale n.138/2014;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Pierluigi Maistrello della sanzione dell'inibizione per giorni 50 (cinquanta) e alla Società dell'ammenda di € 3.000,00 (euro tremila);
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

PQM

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina al signor Pierluigi Maistrello, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 50 (cinquanta) e alla società ASD Thermal Abano Teolo l'ammenda di € 3000,00 (tremila/00).

(215) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA VAIANO (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. U.S. Scafatese Calcio) e la SOCIETÀ A.S.D. U.S. SCAFATESE CALCIO - (nota n. 11228/851pf14-15/ del 15.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che con atto del 17 marzo 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Andrea Vaiano, nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di presidente e legale rappresentante della società ASD US Scafatese Calcio - per rispondere delle violazioni, indicate specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 4) e 5), pagina 2 e 11) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

- rilevato che il deferito non ha provveduto a depositare entro il termine dell'11 luglio 2014: i) il versamento di € 19.000,00, come prescritto al richiamato punto 4); ii) la fidejussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 31.000,00, come prescritto al richiamato punto 5); iii) l'attestato sottoscritto dal Presidente del Comitato Regionale di riferimento in ordine all'inesistenza di pendenze debitorie, come prescritto al richiamato punto 11 del citato Comunicato Ufficiale n.138/2014;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Andrea Vaiano, della sanzione dell'inibizione per giorni cinquanta e, alla Società, dell'ammenda di Euro 3.000,00;;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

PQM

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina al signor Andrea Vaiano, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 50 (cinquanta) e alla società ASD US Scafatese Calcio l'ammenda di € 3000,00 (tremila/00).

(216) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO DURANTE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Sorrento Calcio s.r.l.) e la SOCIETÀ SORRENTO CALCIO S.R.L. - (nota n. 11255/909 pf14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che le lettere raccomandate recanti l'avviso di convocazione all'odierna riunione, inviate ai deferiti il 29 aprile scorso, non sono state ricevute, essendo i deferiti risultati irreperibili agli indirizzi noti;
- ritenuto che tale circostanza, accertata dalla restituzione dei plichi alla Segreteria di questo Tribunale, non consente la trattazione del deferimento;
- rilevato che la Procura Federale, preso atto di quanto sopra, non ha sollevato eccezioni;

PQM

dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale affinché siano reperiti e comunicati a questo Tribunale gli attuali indirizzi per corrispondenza dei deferiti, adottando nel contempo la sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis CGS.

(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO DE MEIS (Presidente e Legale rappresentante della Società A.C. Rimini 1912 s.r.l.) e la SOCIETÀ A.C. RIMINI 1912 S.R.L. - (nota n. 11229/910 pf 14-15/LG/pp del 15.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 15 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il signor Fabrizio De Meis - nella sua qualità di presidente del C.d.A. della società AC Rimini 1912 srl - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 10 pag. 4 del CU n. 138 / 26 maggio 2014 LND Divisione Interregionale, recante norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Serie D stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

- rilevato che alla riunione odierna le parti hanno depositato agli atti la proposta di patteggiamento, che questa Tribunale ha ritenuto congrua;
- tanto rilevato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:
- *“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,*
- *rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Fabrizio De Meis e e la Soc. AC Rimini 1912 srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio De Meis, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Soc. AC Rimini 1912 srl, sanzione della ammenda di € 1000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 667,00 (seicentosessantasette/00);*
- *considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*
- *visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;*
- *visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.*
- *L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*
- *Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.*
- *Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di giorni venti (20) per il sig.Fabrizio De Meis;*
- *ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00) per la Soc. AC Rimini 1912 srl,.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

(220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO SCATENA (Presidente e Legale rappresentante della Società Gualdo Casacastalda) e la SOCIETÀ ASD GUALDO CASACASTALDA - (nota n. 11399/1005 pf14-15/LG/pp del 19.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 19 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il signor Fabrizio Scatena - nella sua qualità di presidente della Società ASD Gualdo Casacastalda - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell’art. 10

comma 3 bis CGS, in relazione al punto 9 pag. 3 del CU n. 138 / 26 maggio 2014 LND Divisione Interregionale, recante norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Serie D stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

- rilevato che il contestato inadempimento (costituente illecito disciplinare) era stato comunicato alla Procura Federale dalla Co.Vi.So.D con nota del 30 marzo / 7 aprile 2015 (mancato inoltre entro la data dell'11 luglio 2014 della *“dichiarazione di disponibilità del campo di gioco secondo il modello predisposto dal Dipartimento Interregionale, così come visualizzato on-line, rilasciata dall'ente proprietario, secondo quanto previsto dall'art. 31 del regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del campionato nazionale di serie D e di altre manifestazioni ufficiali; ovvero per le società che hanno stipulato convenzioni con gli enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, sottoscritta dalla stessa unitamente a copia della convenzione”*);
- rilevato che la richiamata normativa sanziona la società deferita con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento;
- rilevato che i deferiti – comparsi a mezzo del nominato difensore – hanno tuttavia eccepito con memoria trasmessa a questo Tribunale a mezzo pec del 18 giugno 2016 la sussistenza di vizi afferenti la fase del procedimento di indagine innanzi la Procura Federale e, nel merito, hanno dedotto l'insussistenza delle violazioni, in quanto la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco della prima squadra, della rappresentativa juniores, nonché per le gare di Coppa Italia, era stata comunque trasmessa anche se su carta intestata della società con un unico documento abbinato ad una altrettanto unica *“copertina allegati”*, con ciò ingenerando il convincimento del competente Dipartimento che non fosse stata inviata la dichiarazione d'interesse della rappresentativa juniores, che era stata in effetti trasmessa; e che si era trattato da parte della società di un mero errore materiale, che era stato peraltro causato dalla precarietà del sistema di trasmissione *on-line* al suo primo anno d'applicazione e che però non aveva avuto alcuna apprezzabile conseguenza sulla validità dell'iscrizione della società al campionato; e che pertanto il deferimento andava respinto, ovvero, in subordine, in caso di mancata archiviazione dello stesso, sanzionato con pena di minimo importo;
- rilevato che alla riunione odierna è altresì comparsa la Procura Federale, la quale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al signor Fabrizio Scatena della sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Gualdo Casacastalda della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (euro mille); e che ha nel contempo chiesto l'acquisizione della mail 14 luglio 2015 di trasmissione degli atti del procedimento alla parte deferita, che li aveva richiesti, mail che è stata esibita, precisando altresì che l'audizione del sig. Fabrizio Scatena non era stata predisposta perché dallo stesso non richiesta;
- ritenuto che i vizi del procedimento d'indagine, lamentati dai deferiti, risultano comunque assorbiti dalla trattazione ad opera degli stessi del merito del deferimento;
- ritenuto che la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco è stata trasmessa dalla parte deferita su carta intestata della società e non sulla modulistica prescritta dal Dipartimento Interregionale;
- ritenuto che siffatta mancanza costituisce di per sé il contestato inadempimento ed impone di conseguenza l'accoglimento del deferimento;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della società ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al signor Fabrizio Scatena, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Gualdo Casacastalda l'ammenda di € 1.000,00 (euro mille).

(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ROMAGNOLI (Presidente e Legale rappresentante della Società N.F.C. Orlandina A.S.D.) e la SOCIETA' N.F.C. ORLANDINA - (nota n. 11394/982 pf14-15/LG/pp del 19.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 19 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Massimo Romagnoli - nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della Società NFC Orlandina ASD - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 2) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 co. 1 CGS;
- rilevato che le norme vigenti sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, copia del verbale dell'assemblea con attribuzione cariche sociali per la stagione 2014/2015, come prescritto al punto 2) pag. 1 del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al signor Massimo Romagnoli della sanzione dell' inibizione per giorni trenta e alla società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del presidente e legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

PQM

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni: al signor Massimo Romagnoli, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società NFC Orlandina ASD l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE GUALTIERI (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. Umbria 2015 Calcio a5) e la A.S.D. UMBRIA 2015 CALCIO A5 - (nota n. 11612/316 pf14-15/MS/vdb del 21.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che con mail del 20 giugno scorso il difensore dei deferiti, che su mandato dei predetti aveva già trasmesso a questo Tribunale memoria difensiva e documenti, ha chiesto il rinvio della presente riunione, stante la sua impossibilità a comparirvi per comprovati ed improrogabili impegni professionali, connessi alla sua attività di avvocato processualista;
- considerato che l'impedimento risulta documentalmente provato;
- considerato altresì che la Procura Federale, esaminata l'istanza e la documentazione ad essa allegata, nulla ha opposto;

P.Q.M.

accoglie l'istanza e per l'effetto rinvia il procedimento a nuovo ruolo, con sospensione dei termini di cui all'art.34 bis del CGS.

(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGINO SANTIROSI (Presidente e Legale rappresentante della Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto) e la SOCIETÀ A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO - (nota n. 9985/896pf14-15/LG/pp del 23.03.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 21 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Luigino Santirosi - nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società A.D. Voluntas Calcio Spoleto - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 co. 3 bis CGS, in relazione al punto 5) pagine 2 e 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26.5.2014 della Lega Nazionale Dilettanti e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 co. 1 CGS;
- rilevato che le norme vigenti sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di depositare, entro il termine dell'11 luglio 2014, la fideiussione secondo il modello predisposto, come prescritto al punto 5) pagg. 2 e 3 del citato CU;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Signor Luigino Santirosi della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del Presidente e Legale Rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

PQM

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina le seguenti sanzioni: al signor Luigino Santirosi l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla società A.D. Voluntas Calcio Spoleto l'ammenda di € 1000,00 (mille/00).

(225) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE NESI (Presidente e Legale rappresentante della Società A.S.D. a R.L. Jolly Montemurlo) e la SOCIETÀ A.S.D. A R.L. JOLLY MONTEMURLO - (nota n. 11666/911 pf14-15/LG/pp del 22.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 22 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il Signor Gabriele Nesi, nella sua qualità - all'epoca dei fatti - di presidente e legale rappresentante della società SSD ARL Jolly Montemurlo per rispondere delle violazioni, indicate specificamente in parte motiva, dell'art. 10, comma 3 bis CGS, in relazione ai punti 4) e 5) pagina 2 e 9) pagina 3 del Comunicato Ufficiale n.138 del 26.05.2014 della Lega Nazionale Dilettanti;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che il deferito non ha provveduto a depositare entro il termine dell'11 luglio 2014: i) la fidejussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 31.000,00, come

prescritto al richiamato punto 5); ii) la visura camerale aggiornata attestante la vigenza come prescritto al punto 6; iii) la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, come prescritto al richiamato punto 9 del citato Comunicato Ufficiale n.138/2014;

- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al signor Gabriele Nesi, della sanzione dell'inibizione per giorni 50 (cinquanta) e alla Società dell'ammenda di € 3.000,00 (euro 3.000,00);
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

PQM

accoglie il deferimento e, per l'effetto, commina al Signor Gabriele Nesi, nella qualità di cui sopra, l'inibizione di giorni 50 (cinquanta) e alla Società SSD ARL Jolly Montemurlo l'ammenda di € 3000,00 (tremila/00).

(229) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO LOTTI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società S.D. Scandicci Calcio s.r.l.) e la SOCIETÀ S.D. SCANDICCI CALCIO S.R.L. - (nota n. 11945/850 pf14-15/LG/pp del 29.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 29 aprile 2016, la Procura Federale ha deferito il signor Gianfranco Lotti - nella sua qualità di presidente della società SD Scandicci Calcio srl - per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 10 comma 3 bis CGS, in relazione al punto 6 pag. 3 del CU n. 138 / 26 maggio 2014 LND Divisione Interregionale, recante norme per la iscrizione e la conseguente partecipazione al Campionato Serie D stagione sportiva 2014 – 2015, nonché la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS;
- rilevato, altresì, che alla riunione odierna, la Procura Federale e i deferiti, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, che questo Tribunale ha ritenuto essere congrua;
- tanto rilevato, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza:
- *“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,*
- *rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Gianfranco Lotti e la Società Scandicci Calcio, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Lotti, sanzione della inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Soc. Scandicci Calcio, sanzione della ammenda di € 1000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 667,00 (seicentosessantasette/00);*
- *considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;*
- *visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;*
- *visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.*

- *L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.*
- *Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.*
- *Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione di giorni venti (20) per il sig. Gianfranco Lotti;*
- *ammenda di € 667,00 (seicentossessantasette/00) per la soc. Scandicci Calcio Srl.*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti."

(230) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIA ELENA PIATTI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società A.S. Sancolombano) e la SOCIETÀ A.S. SANCOLOMBANO - (nota n. 11944/852 pf14-15/LG/pp del 29.04.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- *esaminata l'istanza di differimento dell'odierna riunione avanzata dai difensori dei deferiti per difetto di comunicazione della convocazione a comparire all'odierna riunione, perché inviata all'indirizzo dei deferiti, anziché presso il domicilio da loro eletto, come era stato espressamente richiesto;*
- *rilevato che siffatta istanza appare sorretta da corretta motivazione;*
- *considerato che la Procura federale ritiene fondata la medesima*

PQM

accoglie l'istanza e per l'effetto rinvia il procedimento a nuovo ruolo, con sospensione dei termini di cui all'art.34 bis del C.G.S..

**Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli**

“

Pubblicato in Roma il 1 luglio 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio